



IL FISCO SEMPLICE n. 3

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

“Manovra correttiva”

I risultati conseguiti dalla confederazione in materia fiscale

Avviata la sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia” concernenti le aliquote dell’IVA

La Confederazione, da sempre, sostiene che, attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva, occorre scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA.

Nell’attuale contesto economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell’IVA, avrebbe, infatti, effetti catastrofici sui consumi delle famiglie e penalizzerebbe i livelli di reddito medio-bassi.

Il Governo, quindi, accogliendo la richiesta della Confederazione ha assunto, nel “Documento di Economia e Finanza 2017”, l’impegno di eliminare gli aumenti dell’IVA previsti per il 2018, sostituendoli sia con misure di riduzione della spesa sia con interventi di contrasto all’evasione, in particolare dell’IVA. Il gettito IVA del nostro Paese deve aumentare non attraverso l’aumento delle aliquote d’imposta ma attraverso la riduzione del “gap IVA” (l’evasione IVA) che ammonta ad oltre **40 miliardi di euro**.

Un primo segnale in tale direzione è stato dato con la recente Manovra correttiva che ha dato avvio alla sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia”.

Con la legge di bilancio 2017, erano previsti i seguenti aumenti delle aliquote IVA.

	2018	2019
Aliquota ordinaria	dal 22% al 25%	dal 25% al 25,9%
Aliquota ridotta	dal 10% al 13%	13%

Con la recente Manovra correttiva sono stati rivisti al ribasso gli incrementi delle aliquote IVA.

	2018	2019	2020	2021
Aliquota ordinaria	25%	dal 25,9% a 25,4%	da 25,9% a 24,9%	da 25,9% a 25%
Aliquota ridotta	dal 13% a 11,5%	dal 13% al 12%	13%	13%

Naturalmente, la sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia” deve essere completata e si spera che il Governo lo faccia con la prossima legge di bilancio, tenendo, quindi, fede all’impegno assunto nel “Documento di Economia e Finanza 2017”.

L’aforisma del mese

Il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza essere un impiegato statale.

– Ronald Reagan

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Imposta di pubblicità**Il sintomo evidente di una fiscalità locale schizofrenica e stravagante, oramai fuori controllo**

Spesso giungono alla nostra attenzione casi di applicazione dell'imposta di pubblicità a determinate fattispecie da parte delle Amministrazioni locali, che sono il sintomo evidente di una fiscalità locale schizofrenica e stravagante, oramai, fuori controllo. Ricordo, ad esempio, il caso - che ebbe anche rilevanza sulla stampa nazionale - di un capoluogo di provincia. In tale città, sotto le vesti dell'imposta di pubblicità, l'Amministrazione comunale tassa tutto ciò che viene esposto in vetrina: dai menù dei bar e dei ristoranti ai cartellini dei prezzi dei prodotti se superano una certa dimensione; dall'orario di apertura dei negozi al cartello con la scritta "self service - aperto 24 ore su 24 ore"; dagli adesivi con le carte di credito accettate dal negoziante allo zerbino con le iniziali del titolare fuori dal negozio.

Non possiamo certo dire che in questa città gli amministratori locali manchino di fantasia, ma tutto ciò è solo colpa della loro bizzarria? Direi di no perché le cause sono molteplici.

Innanzitutto, occorre ricordare che se negli ultimi venti anni la pressione fiscale complessiva è cresciuta dal 38% ad oltre il 42%, ciò è imputabile per l'80% all'esplosione dei tributi locali. In questi vent'anni, infatti, è stata evidente la mancanza di qualsiasi coordinamento fra il prelievo da parte dello Stato Centrale ed il prelievo da parte degli Enti Locali che ha portato a quel "circolo vizioso" per cui lo Stato ha tagliato i trasferimenti a Comuni e Regioni ma non ha ridotto le imposte di propria competenza; Comuni e Regioni - per sopperire ai tagli dei trasferimenti - hanno aumentato i propri tributi, spesso anche

in misura superiore a quanto effettivamente occorre.

Il taglio dei trasferimenti è, quindi, la prima causa del continuo e sproporzionato incremento della fiscalità locale.

Se, poi, a ciò aggiungiamo l'ampia discrezionalità concessa ai Comuni nel regolamentare i tributi di propria competenza, allora, il quadro è completo.

Classico esempio ne è la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI da parte dei Comuni: una tassa dagli "ottomila volti".

In pratica, se si dà ai Comuni un'aliquota tributaria da governare fra un minimo ed un massimo, gli amministratori locali si fanno da sempre un dovere di raggiungere il massimo. E questo lo diceva già nel 1946, dinanzi all'Assemblea Costituente, Luigi Einaudi: *"L'amministratore del Comune concepisce il diritto di giungere fino ad un certo limite come un dovere di giungervi, tanto più che la spinta a spendere c'è sempre, quando esiste la possibilità di tassare"*.

C'è, quindi, una sola via d'uscita, una sola via di salvezza dalle storture di una fiscalità locale, oramai, fuori controllo e dalla stravaganza di qualche amministratore locale: semplificare e ridurre.

Come scriveva lo stesso Einaudi sulle pagine del *"Corriere della Sera"* nel 1922: *"Bisogna farla finita a ogni costo con il brutto vezzo di creare imposte dalle denominazioni più stravaganti e a beneficio degli enti più inverosimili. Le imposte debbono essere poche, semplici, senza addizionali, senza imbrogli"*.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, sono state definite le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, il provvedimento in esame indica quali sono i dati che devono essere indicati nella comunicazione da trasmettere all'Amministrazione finanziaria, riferiti a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, alle fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture.

Con il medesimo Provvedimento, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

CESSIONE DEL CREDITO IVA A SCOPO DI GARANZIA - EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA CESSIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 28 marzo 2017

Con la Risoluzione n. 39/E del 28 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di cessione del credito Iva a garanzia delle somme erogate a titolo di finanziamento.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sugli effetti della notifica, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, della cessione del credito Iva a garanzia delle somme erogate a titolo di finanziamento, da parte della cessionaria, e sugli effetti della successiva rinuncia alla cessione del credito, nel caso in cui il contribuente-cedente abbia estinto il proprio finanziamento.



"SUPER AMMORTAMENTO" E "IPER AMMORTAMENTO" - CHIARIMENTI FISCALI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017

Con la Circolare n.4/E del 30 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di "super ammortamento" e "iper ammortamento", alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

In particolare, con il documento di prassi, vengono esaminati la proroga della disciplina sul super ammortamento, l'introduzione dell'iper ammortamento - per i beni materiali "Industria 4.0" - e della maggiorazione del 40 per cento - per i beni immateriali - e, infine, vengono illustrati alcuni aspetti in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell'entrata in vigore della norma sui cosiddetti "imbullonati".


DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DA QUELLI DISCIPLINATI DAL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30 GIUGNO 2016

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017, sono state definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i distributori automatici che presentano caratteristiche tecniche differenti da quelle descritte dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

Viene previsto, in particolare, che gli apparecchi in questione si distinguono da quelli disciplinati dal citato Provvedimento del 30 giugno 2016, poiché non dispongono di una "porta di comunicazione", attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Per tale tipologia di apparecchi, viene stabilito che gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione delle informazioni, in fase di prima applicazione, decorreranno dalla data del 1° gennaio 2018.



REGIME PER CASSA - DISCIPLINA IRPEF ED IRAP

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 13 aprile 2017

Con la Circolare 11/E del 13 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il nuovo regime di determinazione del reddito per le "imprese minori", cosiddetto "regime per cassa".

Come noto, la Legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, mirando a introdurre un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, con decorrenza dal periodo di imposta 2017.

L'Amministrazione finanziaria, con il documento di prassi, spiega che la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all'esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch, consentendo, quindi, di avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari ed evitare esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 13 aprile 2017

Con la Circolare n. 12/E del 13 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d'imposta in parola è stato introdotto con la legge di stabilità 2016 e modificato, di recente, dal cosiddetto "Decreto Mezzogiorno", con l'intento di sostenere l'economia delle Regioni meridionali.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

1) OPERAZIONI INTRA-UE

DOMANDA Si chiede di conoscere le modalità di applicazione dell'Iva nel caso di emissione di una fattura per riparazione auto a favore di una società con sede in altro Paese Membro della UE.

RISPOSTA La territorialità di una prestazione di servizi, ai fini dell'applicazione dell'IVA, viene determinata con riferimento alla qualità del soggetto committente del servizio. In specie, se il servizio è reso nei confronti di un soggetto passivo (c.d. servizi business to business "B2B") la prestazione dovrà essere tassata nel luogo dove è stabilito il soggetto committente (c.d. criterio del luogo del committente). Di conseguenza, la ditta che ha riparato l'autovettura dovrà emettere una fattura senza applicazione dell'IVA (ex art. 7-ter, lett. a) del DPR n. 633 del 1972) e presentare il modello Intrastat (INTRA 1 quater). Si ricorda che la verifica della natura del committente deve essere effettuata dal prestatore, mediante conferma della validità del numero identificativo IVA, comunicato dal committente comunitario, con il sistema VIES.



2) DISTRIBUTORI AUTOMATICI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DOMANDA Con riferimento ai distributori automatici, si chiede di conoscere se l'obbligo di trasmissione riguarda anche le "vending machine" prive della cosiddetta "porta di comunicazione".

RISPOSTA Con il recente Provvedimento del 30 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i "distributori automatici" che sono privi della "porta di comunicazione", ma costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:

- uno o più "sistemi di pagamento";
- un sistema elettronico (cosiddetto "sistema master") costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale;
- un "erogatore" di beni e/o servizi selezionati dall'utente finale.

Per tali tipologie di distributori automatici, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione decorre dal 1° gennaio 2018.

3) DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER TRASFERTA DEL DIPENDENTE

DOMANDA Si chiede di sapere se la spesa sostenuta da un dipendente per una trasferta effettuata nel 2015, di cui è stato richiesto il rimborso nel 2016 e, conseguentemente, rimborsata nel corso del predetto anno, possa essere considerata come sopravvenienza passiva oppure quale costo deducibile dal reddito d'impresa 2016.

RISPOSTA La richiesta e il relativo rimborso delle spese, sostenute dal dipendente, sono stati effettuati nel corso dell'esercizio di competenza successivo a quello rispetto al quale tali spese si ritengono essere correlate. Pertanto, per quanto concerne la deducibilità delle predette spese, nel caso di rimborso analitico, si ritiene che solo nel momento della richiesta del rimborso, l'impresa viene a conoscenza della esistenza effettiva del relativo costo, con la conseguenza che, tale costo, sarebbe deducibile dal reddito d'impresa riferito al momento della sua conoscenza (nel caso di specie, reddito d'impresa 2016). Nel caso, invece, di rimborso forfettario, si ritiene che l'impresa sia già a conoscenza del costo da sostenere e, quindi, tale costo, sarebbe deducibile nel periodo di competenza a cui esso si riferisce (nel caso di specie, reddito d'impresa 2015). Nell'ipotesi in cui il rimborso delle spese venga erogato successivamente, si ritiene che tale costo costituisca una sopravvenienza passiva del reddito d'impresa riferito al periodo in cui avviene l'erogazione.



4) MODELLI INTRASTAT RELATIVI AGLI ACQUISTI

DOMANDA Si chiede conferma dell'avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dei modelli Intrastat relativi agli acquisti.

RISPOSTA L'abrogazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti era stata disposta dal D.L. n. 193 del 2016, a partire dal 1° gennaio 2017. Il Decreto Milleproroghe ha posticipato l'abrogazione al 1° gennaio 2018 e, contestualmente, è intervenuto sul comma 6 dell'art. 50 del D.L. n. 331 del 1993: specificando anche le finalità statistiche dei modelli in esame; eliminando l'adempimento in relazione ai servizi resi e ricevuti; confermando l'adempimento in relazione agli acquisti intracomunitari da parte di enti non commerciali; affidando ad un provvedimento attuativo la determinazione di misure di semplificazione.

5) STUDI DI SETTORE

DOMANDA Si chiede di avere chiarimenti in merito alla possibilità di sospensione temporanea degli studi di settore per i contribuenti residenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016.

RISPOSTA Con il Provvedimento del 15 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che - per il periodo d'imposta 2016 - i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016 (individuati negli Allegati 1 e 2 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016), che - in ragione della specifica situazione soggettiva - dichiarano la causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività, non sono tenuti alla presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.



6) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UN LOCALE GESTITO DA SOCIETÀ TERZA

DOMANDA Si chiede un parere in merito alla certificazione dei corrispettivi da applicare nel caso in cui un imprenditore individuale svolge un'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande presso un ristorante gestito da una società terza.

RISPOSTA Nell'ipotesi in cui il gestore di una società stipuli con un ristorante una convenzione in base alla quale si impegna, senza affittare l'azienda, ad occuparsi della preparazione e della somministrazione di alimenti e bevande, il rapporto è intrattenuto normalmente tra il ristorante e cliente finale (la prestazione è pagata dai clienti).

In questo caso, la certificazione fiscale delle prestazioni, mediante fattura o scontrino/ricevuta fiscale, sarà emessa dal somministratore alimenti e bevande direttamente ai fruitori del servizio, i quali restano, comunque, i committenti delle prestazioni.

L'imprenditore individuale potrà utilizzare il codice attività previsto per l'attività di ristorazione con somministrazione.

Sarebbe, comunque, opportuna la redazione di una convenzione tra imprenditore individuale e gestore del ristorante al fine di stabilire nel dettaglio i rapporti tra i due soggetti.